

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

(Delibera CDI N.13 del 28.01.2020 – Aggiornamento Delibera N.80 del 6.07.2021)

Normativa di riferimento

La richiesta del contributo volontario trova piena legittimità in riferimento alle seguenti norme vigenti:


- **DPR 275/99** (*Regolamento dell'Autonomia*), in particolare l'art. 17;
- **Legge 40/2007**, in particolare l'art. 40 (possibilità di avvalersi delle detrazioni fiscali)
- **Legge 107/2015**, in particolare art. 1, comma 143 (disciplina delle risorse derivanti da contributi volontari);
- **Decreto Legislativo 129/2018** (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*), art. 5 (Relazione illustrativa Programma annuale);
- **Circolare 7/E/2017** dell' Agenzia delle Entrate (spese per iscrizioni);
- **Circolare MIUR 312/12**;
- **Circolare MIUR 593/13**;

Le ultime due circolari ministeriali citate, in particolare, specificano che i contributi delle famiglie:

- a. sono volontari e devono essere tenuti distinti dalle tasse scolastiche erariali che sono obbligatorie, salvo i casi di esonero;
- b. che le risorse raccolte devono essere destinate esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta culturale e formativa e mai per il funzionamento ordinario ed amministrativo;
- c. che le famiglie devono rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per loro conto (a titolo di esempio: l'assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, le spese per i libretti delle assenze e per il badge ...);
- d. che la scuola ha l'obbligo di informare le famiglie sulla destinazione dei contributi;
- e. che al momento del versamento le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all'art. 13 Legge 40/07.

Motivazione e finalità del contributo

Il ridimensionamento, negli ultimi anni, delle risorse pubbliche a disposizione delle scuole ha imposto una approfondita e seria riflessione, agli O.O.C.C., in merito alla richiesta che viene fatta alle famiglie di un "contributo volontario" finalizzato all'arricchimento ed al miglioramento dell'Offerta Formativa per la ricaduta diretta sull'azione educativa verso gli studenti.



Il contributo volontario rappresenta quindi una fonte essenziale per assicurare una offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi elevati, non deve essere inteso come una tassa per "l'iscrizione o la frequenza a scuola", che sarebbe in contrasto con il principio di gratuità ed obbligatorietà dell'istruzione sancito dalla legge 296/06, comma 622.

Il Liceo Giovio, per favorire la spontanea adesione, dovrà favorire un'adeguata informazione in merito alla destinazione ed all'utilizzo delle risorse e ai benefici che ne ha ricavato la comunità scolastica.

Il Consiglio di istituto raccomanda a tutti i genitori di contribuire in modo generoso, ove possibile, per dare coerenza al patto di corresponsabilità e valore all'istruzione dei propri figli, affinché il contributo diventi strumento indispensabile per costruire un'offerta formativa che realizzi nel modo più ampio possibile il successo formativo di tutti gli alunni e nello stesso tempo valorizzi l'eccellenza.

Art. 1

Importo del contributo, modalità di versamento, linee guida

La quota annua del contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni che si iscrivono al Liceo Giovio è fissato in **€ 125,00**, con le seguenti specificazioni: **€ 125,00** per il primo figlio; **€ 100,00** per il secondo figlio; **€ 75,00** per il terzo figlio. Ogni famiglia può altresì contribuire con importi diversi in base alle proprie effettive disponibilità economiche.

Nel caso in cui una famiglia, in totale libertà ed autonomia, decidesse di non versare alcun contributo, sarà tenuta comunque a corrispondere una quota di **€ 25,00** per le spese che la scuola ha anticipato per conto delle famiglie per: l'assicurazione degli alunni; l'acquisto del badge; per l'acquisto del libretto delle assenze/giustificazioni.

Il versamento, in entrambi i casi, dovrà essere effettuato **entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno scolastico** e, per le classi prime, entro la data di conferma delle iscrizioni, **esclusivamente** tramite la piattaforma "Pago In Rete" (servizio pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione), come da D.L. 16 luglio 2020, con accesso dall'indirizzo: <https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html>.


Nell'effettuare il pagamento le somme, per la registrazione nella dichiarazione dei redditi, dovranno essere distinte a seconda della causale come di seguito indicato:

€ 100	Erogazione volontaria/liberale per l'innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica
€ 25	Spese per istruzione scuola secondaria di secondo grado

Art. 2

Utilizzo dei fondi del contributo volontario/erogazione liberale


Il contributo volontario/erogazione liberale ricevuto dalle famiglie:



- a. non potrà mai riguardare lo svolgimento di attività curriculari (nota MIUR 312/12) e la scuola dovrà utilizzare tale fondo esclusivamente per attività didattiche di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa;
- b. sarà utilizzato, oltre ai fini di cui al precedente comma, anche per interventi di innovazione tecnologica.

Le risorse ricevute potranno essere utilizzate, su specifiche delibere del CDI, per le seguenti attività programmate nel PTOF:

- a. spese per assicurazione infortuni e RC degli alunni, libretti di giustificazione delle assenze e dei ritardi, delle uscite anticipate;
- b. badge per il registro elettronico;
- c. acquisto libretti di informazione sulla sicurezza, corsi ed attività rivolte agli studenti per formarli ad una cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute a scuola e durante il lavoro;
- d. sostituzione di strumentazione per laboratori e palestre, spese per competizioni sportive e servizi legati allo sport;
- e. spese per acquisto di materiale didattico, tecnico e scientifico, debitamente e dettagliatamente documentati, e non destinati al funzionamento didattico generale;
- f. spese per la piccola manutenzione, debitamente specificati e dettagliatamente documentati, soggetti a rimborso da parte dell'Ente proprietario;
- g. spese di investimento per l'acquisto di tecnologia informatica e per l'implementazione della rete Internet a banda larga;
- h. cofinanziamento di progetti ministeriali, ove richiesto, sempre nel rispetto della finalità principale del contributo e per attività extra curriculari;
- i. integrazione delle risorse ministeriali destinate al successo formativo degli studenti, se non sufficienti per lo scopo, per l'attivazione di sportelli didattici finalizzati;
- j. sviluppo e potenziamento delle Lingue Comunitarie tramite l'organizzazione di corsi extra curriculari finalizzati al conseguimento della certificazione internazionale nelle principali lingue, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie dei singoli studenti che vi partecipano, nonché dall'introduzione del docente madrelingua inglese nelle sezioni non linguistiche;
- k. progetti di promozione dell'educazione motoria, fisica e sportiva, extra curriculari;
- l. potenziamento delle competenze informatiche e matematiche realizzate tramite progetti e corsi extra curriculari, anche con la partecipazione ad olimpiadi e competizioni, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie degli studenti che vi partecipano;
- m. laboratori teatrali ed espressivi, extra curriculari;
- n. potenziamento della dotazione della Biblioteca con l'acquisto di libri, riviste, ad integrazione dei fondi ministeriali se insufficienti;
- o. corsi aggiuntivi pomeridiani per la preparazione ai test universitari e per acquisire le competenze per la compilazione del curriculum europeo, al netto delle spese richieste direttamente alle famiglie degli studenti che vi partecipano;



- p. fondi destinati alle attività organizzate dagli studenti che andranno ad incrementare il bilancio del Fondo del Comitato studentesco (assemblee di istituto, stampa ed acquisto magliette e gadgets, affitto/acquisto strumentazioni musicali/impianto di amplificazione, Social Giovio, spese di stampa del giornalino) al netto delle quote raccolte dagli studenti con il contributo richiesto direttamente o con la vendita di magliette e gadget, le spese dovranno essere dettagliatamente rendicontate, i fondi verranno elargiti a fronte delle attività presentate e approvate preventivamente dal Consiglio di Istituto e meritevoli di sostegno;
- q. fondo di solidarietà destinato al finanziamento di progetti, viaggi, visite di istruzione, stage, acquisto dei libri di testo e i materiali didattici da destinare agli studenti con comprovata difficoltà.

I fondi del contributo volontario dovranno essere sempre vincolati ai soli fini sopra riportati e non dovranno mai essere spostati nel capitolo "non vincolati" in occasione della redazione del programma annuale.

Tutti i progetti e le spese saranno illustrate analiticamente tramite un consuntivo dettagliato presentato dal DS al CDI entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Costituzione del Fondo di Solidarietà

La solidarietà è uno dei valori che caratterizzano la nostra autonomia, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, il Liceo si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio ed alla formazione.


Al fine di agevolare gli studenti iscritti al nostro istituto che versano in particolari situazioni di disagio economico, personale o familiare, viene costituito, all'interno del fondo dei contributi volontari, uno specifico "fondo di solidarietà" che viene fissato dal Consiglio di istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili. Per l'anno scolastico 2019/2020 l'ammontare del fondo di solidarietà è costituito dall'**8%** dei contributi volontari versati nell'anno finanziario 2019/2020.

Possono contribuire all'arricchimento del fondo, oltre alle erogazioni liberali delle famiglie, contributi individuali o di gruppo di docenti, personale ATA, enti ed associazioni esterne.

La richiesta di accesso al fondo da parte degli studenti dovrà seguire un criterio di priorità per la sua distribuzione.

I genitori che intendano accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta al DS, corredata dalle seguenti certificazioni:

- a. ISEE, attestante la situazione patrimoniale del nucleo familiare aggiornata ed in corso di validità per l'anno in corso;
- b. Autocertificazione attestante eventuali variazioni patrimoniali intervenute;
- c. La graduatoria in cui verranno stabilite le percentuali del contributo da erogare sarà così definita:
 - Situazione patrimoniale ISEE superiore a 12.000,00 euro, nessun contributo;
 - Situazione patrimoniale ISEE tra 9.000,00 e 12.000,00 euro, contributo massimo del 50%;
 - Situazione ISEE tra 6.000,00 e 9.000,00 euro, contributo massimo del 75%;
 - Situazione ISEE inferiore a 6.000,00 euro contributo massimo del 100%;



Per l'assegnazione del contributo si provvede dalle fasce più basse sino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal CDI.

La graduatoria è predisposta dal DS coadiuvato dal personale da lui nominato, sentito il Consiglio di classe ed il Coordinatore.

In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati benefici agli studenti che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole, e per una sola volta nell'anno scolastico, in caso di parità verranno privilegiati coloro che non ne hanno mai goduto o ne abbiamo goduto in minor numero.

Il DS dovrà avviare una analisi istruttoria per accertare che le domande siano pervenute entro i termini ed il possesso dei requisiti richiesti.

Il contributo verrà erogato non in forma di denaro, ma di minor costo dell'importo richiesto per le attività svolte dalla scuola.


E' motivo di esclusione dall'accesso al contributo di solidarietà il godimento di contributi analoghi ricevuti dalle famiglie da parte dello Stato o Enti locali, all'atto della richiesta dovrà essere comunicata, tramite autocertificazione, l'assenza di ulteriori contributi ricevuti.

Art. 4

Fondo libri di testo

In riferimento a quanto stabilito nell'art. 3 del presente Regolamento, la piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio ed alla formazione trova primaria realizzazione attraverso la disponibilità degli strumenti didattici necessari allo studio, in primo luogo i libri di testo. Per questo motivo il fondo di solidarietà prevede la possibilità delle famiglie di richiedere l'accesso gratuito ai libri di testo, secondo i criteri di seguito fissati:

- a. Accedono alla possibilità gli studenti iscritti e frequentanti il Liceo, in prima istanza quelli in obbligo scolastico (classi biennio), in seconda istanza quelli frequentanti le classi successive, in relazione ai fondi residui;
- b. La domanda per l'accesso al finanziamento per l'acquisto dei libri di testo, su apposito modulo fornito dalla scuola dovrà essere presentata entro il 15 luglio di ogni anno dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o dagli studenti maggiorenni;
- c. I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria formulata secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento, in caso di parità avranno la precedenza gli alunni non ripetenti e iscritti per la prima volta all'anno in corso o con la media più alta riportata nell'a.s. precedente;
- d. La graduatoria e l'elenco dei beneficiari saranno visionabili dagli interessati in segreteria, nel rispetto delle norme sulla privacy, ogni richiedente riceverà in ogni caso una comunicazione ufficiale individuale sia in caso di accoglimento che in caso di diniego;
- e. Non verrà concesso il contributo per l'acquisto dei libri a coloro che beneficiano di finanziamenti erogati dal Comune o dalla Regione e non saranno accolte le domande prive di modello ISEE in corso di validità;
- f. Ai beneficiari che dovessero trasferirsi ad altra scuola, prima dell'inizio o durante l'a.s., si chiederà la restituzione dei libri o il rimborso dei costi sostenuti.



I testi per i quali sarà possibile accedere al contributo di solidarietà sono quelli che, annualmente, indicherà il Collegio docenti in occasione della delibera di adozione dei libri di testo.

Tutte le procedure connesse alla erogazione del contributo di solidarietà per l'acquisto dei libri di testo sarà gestito da una commissione composta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dal DSGA, da un Assistente Amministrativo individuato dal DS e da tre componenti scelti dal CDI tra i suoi componenti (un docente, un genitore, uno studente maggiorenne). La Commissione coordina le procedure per l'erogazione del contributo e in particolare procede alla compilazione della graduatoria degli aventi diritto. La segretaria curerà la gestione amministrativa ed i rapporti con i genitori e gli studenti.

Art. 5

Modifiche ed esecutività del Regolamento

Eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere necessarie a seguito di novità normative o esigenze nuove saranno discusse e deliberate dal Consiglio d'Istituto in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena deliberato dal CDI e diventerà esecutivo nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del CDI all'art. 10, commi 8, 10 e 13.